



CITTÀ DI TRANI

Medaglia d'Argento al merito civile

Provincia di Barletta Andria Trani

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE E DI
RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI (RANDAGI)
DEL COMUNE DI TRANI**

CIG: 9426756524

CUP: Non dovuto

ART. 1 - PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai sensi della normativa vigente il Comune di TRANI è tenuto ad espletare sul proprio territorio di competenza gli atti, gli adempimenti ed i compiti ad esso demandati in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione e controllo del randagismo.

La legislazione di riferimento da tener presente ai fini della procedura in oggetto è la seguente:

- R.D. 27.07.1934 n. 1265 “*Testo Unico Leggi Sanitarie*”;
- D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “*Regolamento di Polizia Veterinaria*”
- L. 14 agosto 1991 n. 285 rubricata: “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*” e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministero Sanità del 14.10.1996;
- Ordinanza Ministero Salute 6 agosto 2008 rubricata “*Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina*” e ss.mm.ii. (da ultimo, giusta Ordinanza M.S. 12 febbraio 2013);
- L.R. Puglia 7 febbraio 2020 n. 2 rubricata “*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)*”.

Valgano per il presente Capitolato medesime definizioni di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 2/2020.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto l’affidamento, per la durata di 3 (tre) anni, del servizio di:

- ricovero, mantenimento e cura dei cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio Veterinario dall’ASL BAT nel territorio comunale di Trani presso idonea struttura del concorrente e dotata dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché di tutte le relative autorizzazioni;
- gestione del canile sanitario comunale ubicato in via Papa Giovanni XXIII, su suolo identificato catastalmente al fg. 12, p.lla 65, con capienza massima di n. 21 box;

Il ricovero, mantenimento e cura dei cani vaganti (randagi) dovrà essere svolta in apposita struttura, idonea ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 2/2020, adibita a “Canile rifugio” come definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), nonché dall’art. 6 della medesima legge regionale, che sia nella disponibilità del concorrente (a qualsiasi titolo, ad es: proprietà, locazione, comodato, ecc.) al momento della presentazione dell’offerta e vi permanga in maniera documentata per l’intera durata del servizio. Ai sensi dell’art. 7, comma 6, della citata L.R. n. 2/2020 la struttura deve essere ubicata entro la provincia del Comune di Trani ed, in ogni caso, entro il territorio di competenza dell’ASL BAT. La struttura da individuare dovrà avere una capienza non inferiore a 150 unità canine e, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 2/2020, non superiore a 200 unità. Il canile rifugio dovrà essere fisicamente distinto da eventuali altre strutture destinate ad altri usi. Si intende a tal proposito che la struttura disponga di un numero adeguato di box, opportunamente segnalati con la scritta “Comune di Trani”, dedicati alla custodia dei cani provenienti dal territorio comunale di Trani. Pertanto, all’interno degli stessi box destinati alla Stazione Appaltante non dovranno in alcun caso e per alcuna ragione essere ospitati animali di altre provenienze.

Inoltre, il Gestore Affidatario dovrà attivare il servizio accudendo, entro i 7 giorni successivi all’aggiudicazione, tutti gli attuali ospiti del canile rifugio del Comune di Trani ricoverati presso la struttura denominata “San Francesco”, gestita dalla Associazione animalista “La Lega del cane”, ubicata a Trani presso la S.P. 189 in Contrada Delle Botti, provvedendo, a proprie spese, al relativo trasferimento presso la struttura indicata in sede di offerta, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

In ultimo, nel Canile rifugio (o nella porzione di esso) individuato a seguito della presente procedura dovranno essere ospitati i cani per cui sussiste l’obbligo giuridico di ricovero e custodia

da parte del Comune di Trani, in uscita dal canile sanitario comunale (secondo le indicazioni al riguardo previste dalla Legge) ovvero in esubero rispetto alla capienza di quest'ultimo.

La gestione del canile sanitario comunale dovrà essere svolta nella struttura dedicata idonea ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 2/2020, adibita a "Canile sanitario" come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), nonché dall'art. 5 della medesima legge regionale.

N.B.: In partenza, il numero di cani a vario titolo riconducibili al Comune di Trani ed attualmente ricoverati presso la struttura del territorio e il canile sanitario è nel complesso, da una statistica effettuata, intorno ad un massimo di 125 unità.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal verbale di consegna del servizio, senza necessità di disdetta delle parti. Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, per ragioni imprevedute sopravvenute e comunque non derivanti da inerzia della stazione appaltante, la stessa non avesse ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, il Gestore sarà obbligato alla "proroga tecnica", ovvero a garantire la continuità del pubblico servizio, continuandolo per un periodo, comunque, non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.

Il Comune si riserva, in caso di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO – CALCOLO DEL CORRISPETTIVO

Il costo dell'appalto è fissato in € 2,46 (duevirgolaquarantasei), oltre I.V.A., pari al costo unitario giornaliero per il ricovero ed il mantenimento di ciascun cane presso il canile rifugio e presso il canile sanitario comunale.

L'importo triennale viene stimato alla luce di quanto premesso e per il massimo dei cani potenzialmente ospitabili nel canile sanitario comunale e nel canile rifugio, nella misura appresso specificata: 221 cani x 1095 gg x 2,46 €/cane x die = € 595.307,70 oltre I.V.A.

Ai fini della determinazione della soglia di importo a base di gara, ai sensi dell'art. 35 commi 4, 6, 7 e 14 lett. d) sub. 1), la stessa viene assunta pari a € 693.166,50 oltre I.V.A., considerando anche la proroga tecnica di 180 gg (221 cani x 180 gg x 2,46 €/cane x die = 97.858,80 oltre I.V.A.).

Il canone d'appalto verrà pagato mensilmente, previa emissione di regolare fattura rilasciata dall'aggiudicatario. **Il canone sarà rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate, sia per il canile sanitario comunale che per il canile rifugio, ed al numero dei giorni di ricovero.** Al pagamento si procederà con atto di liquidazione dirigenziale previa emissione del certificato attestante la regolarità e conformità dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto da parte del DEC.

ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi che resteranno invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 6 - SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE ALLA GARA

Alla gara possono partecipare le Associazioni ed Enti iscritti nell'Albo Regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della L.R. Puglia n. 02/2020, che siano dotati o siano gestori di canile rifugio, ubicato entro la provincia del Comune di Trani ed, in ogni caso, entro il territorio di competenza dell'ASL BAT, nonché gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, e le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 (Avvalimento), purchè garantiscono la presenza

nella struttura di volontari delle associazioni animaliste preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici devono essere iscritti e presenti sulla piattaforma MePa ed essere in possesso, a pena di inammissibilità:

Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che l'assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata;

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016), ossia:

- nel caso di Associazioni ed Enti iscritti nell'Albo Regionale: iscrizione all'Albo Regionale della Puglia, prevista della L. R. n. 2/2020;
- nel caso di operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente procedura di gara. In particolare:
 - per le Società Cooperative: iscrizione nell'albo delle Società Cooperative di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23.06.2004 tenuto presso la Camera di Commercio con indicazione del numero, della data di iscrizione e delle attività;
 - per le Cooperative sociali e/o Consorzi di Cooperative sociali: Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali previsto istituito ai sensi dall'art. 9, comma 1, della L. n. 381/1991 (ove previsto) – per le attività di cui all'art. 1 – c.1 sez. B) – Cooperative sociali di tipo B “attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate” qualora non previsto nella Regione di appartenenza, nell'apposita sezione dell'Albo Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero delle attività produttive;
 - per il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici;

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo e/o Consorzi e/o Aggregazioni di imprese aderenti a Contratti di Rete, i requisiti soggettivi di idoneità professionale innanzi indicati, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs n. 50/2016, sia aggregate ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 50/2016, nonché dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) dal medesimo consorzio e dalle consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.

Requisiti di idoneità economico – finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, ossia: fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) per attività compatibili a quelle oggetto dell'appalto di € 100.000,00 IVA esclusa (valore corrispondente alla presenza media negli anni passati, circa 50% dei n. 221 cani).

Requisiti di capacità tecnica - professionale cui all'art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 50/2016, ossia:

- avere la dotazione e/o la gestione di rifugio per il ricovero e il mantenimento dei cani vaganti dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché di tutte le relative autorizzazioni,

e ubicato entro la provincia del Comune di Trani ed, in ogni caso, entro il territorio di competenza dell'ASL BAT;

- aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio "di punta" analogo a quello oggetto di appalto (ricovero e custodia di cani randagi riconducibili ad una Pubblica Amministrazione).

Art. 8 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avverrà mediante gara a procedura aperta, da espletare tramite portale MePa, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo ed in pedissequo adempimento delle previsioni di cui all'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020.

Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

- 1) offerta tecnica: **massimo 100 punti**;
- 2) offerta economica: non richiesta (ai sensi art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020).

L'offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella riportata all'articolo 9.

Ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso **l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione**, determinate con le modalità di seguito indicate.

- a) Per gli elementi di cui ai criteri qualitativi riportati successivamente, è prevista l'assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri motivazionali specificati per ogni singolo elemento di cui al successivo art. 9 e sulla scorta della seguente scala di giudizi:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Scarso	0,0
Insufficiente	0,2
Sufficiente	0,4
Buono	0,6
Discreto	0,8
Eccellente	1,0

- b) successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun elemento qualitativo;
- c) per tutti gli elementi si moltiplicheranno i coefficienti così ottenuti per il punteggio massimo corrispondente al relativo criterio, ottenendo i punteggi relativi ad ogni elemento di valutazione;
- d) si procederà quindi alla somma dei punteggi ottenuti per giungere al Punteggio tecnico totale conseguito da ciascuna offerta tecnica.

Per quanto riguarda l'offerta economica, si ribadisce ancora una volta che l'elemento costo ai sensi dell'art. 6, comma 8, della nuova L.R. n. 2/2020 è considerato un'invariante, ovvero un parametro/elemento fisso rispetto al quale i concorrenti sono chiamati a competere in termini di servizi aggiuntivi e migliorie tecniche che coniughino precipuamente la tutela degli animali d'affezione con quella dell'interesse pubblico. Pertanto, la procedura che ci occupa non prevede la presentazione di alcuna offerta economica.

Qualora dalla procedura di attribuzione dei punteggi (offerte tecniche) risultino coefficienti e punteggi a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con troncamento del terzo decimale senza alcun arrotondamento.

Si precisa inoltre che:

- non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare, dal bando e dal capitolato d'appalto, offerte espresse con riserva o comunque non compilate correttamente;
- il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta (tecnica) che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100/100 punti;
- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta (tecnica) valida, riservandosi, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora la stessa non risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto dell'appalto;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per il criterio 1 dell'offerta tecnica ed, in via subordinata, al concorrente che disponga della struttura più vicina al Comune di Trani, misurata attraverso il calcolo del percorso elaborato dalla piattaforma Google Maps, assumendo quale caposaldo iniziale la sede del palazzo municipale di Trani;
- in caso di perdurante ed assoluta parità, si procederà infine mediante pubblico sorteggio.

La gara prevede lo svincolo automatico dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ART. 9 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PONDERAZIONE ATTRIBUITA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri qualitativi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO	DESCRIZIONE ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Promozione affidamento	30
2	Attività atta a garantire il benessere animale	25
3	Presidio di emergenza	20
4	Progetti da sviluppare in collaborazione con il terzo settore e con le scuole	15
5	Orario di apertura al pubblico ed attività di comunicazione	10

Per la valutazione degli elementi qualitativi inerenti l'offerta tecnica, di seguito descritti, il concorrente dovrà presentare una "relazione" suddivisa in 5 capitoli (uno per ogni elemento di valutazione), avente le seguenti caratteristiche:

- la relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4 **ad uso bollo**;
- ogni capitolo dovrà avere quale intestazione/titolo l'indicazione del criterio di valutazione cui fa riferimento e non dovrà superare le 4 (quattro) facciate;

Sulla scorta della relazione tecnica presentata dal concorrente, le offerte verranno valutate dalla commissione avendo riguardo agli aspetti di seguito indicati.

Promozione affidamento (max punti 30)

Per la valutazione di tale elemento il concorrente dovrà descrivere, in maniera chiara ed esaustiva in apposito capitolo della relazione, le modalità con le quali intende promuovere ed attivare l'affido, attraverso uno studio ed un'analisi preliminare volta ad individuare – nel caso di richiesta di adozione – il proprietario idoneo per ogni "tipo" di cane.

Saranno preferite le proposte che:

- presentino una collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e che definisca le modalità di gestione e di educazione più adatte per il

- miglioramento del comportamento dei cani (a tal fine il concorrente dovrà indicare il nominativo del/i professionista/i individuati allegando relativo curriculum);
- prevedano modalità di affido gestite da personale (anche volontario) competente con la supervisione del Direttore Sanitario e che sostenga e supporti la famiglia adottante in caso di eventuali criticità;
 - prevedano una attività di promozione degli affidi, anche attraverso la pubblicizzazione di tale possibilità e attraverso l'organizzazione di eventi, corsi e stages di varie tipologie, in collaborazione con il Comune, volti a valorizzare adeguatamente la struttura, il servizio e l'impegno per la protezione degli animali.

Attività atta a garantire il benessere animale (max 25 punti)

Il concorrente dovrà descrivere, in apposito capitolo della relazione tecnica, in maniera chiara le attività che intende attuare per il benessere degli animali quali: tosatura dei cani a pelo lungo, bagni nel periodo estivo, ecc.

Presidio di emergenza (max 20 punti)

Il concorrente dovrà presentare in apposito capitolo una proposta che illustri le modalità con le quali intende garantire la reperibilità di personale per eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero verificare nel territorio comunale, tra i quali, ad esempio, il trasporto presso la struttura di cani di proprietà ceduti al canile per particolari situazioni di criticità ed emergenza del proprietario, previo accertamento del servizio veterinario dell'ASL BAT competente per territorio, segnalate da Forze di Polizia e/o su disposizione urgente dell'Autorità Giudiziaria.

Progetti da sviluppare in collaborazione con il terzo settore e con le scuole (max 15 punti)

Il concorrente dovrà descrivere, in apposito capitolo della relazione tecnica, in maniera chiara ed esaustiva le modalità con le quali intende realizzare:

- a) progetti che vedano coinvolti le associazioni del terzo settore, finalizzati all'interazione uomo-animale con lo scopo di favorire il miglioramento fisico, psicosociale e cognitivo di categorie svantaggiate (pet-terapy, ecc.);
- b) progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del rapporto con gli animali;

Saranno preferiti i progetti che meglio permetteranno di realizzare le finalità indicate:

- coinvolgendo le più ampie tipologie di destinatari (es. anziani, soggetti fragili, ecc.);
- favorendo la più ampia diffusione alla didattica nelle scuole ed all'educazione dei proprietari e dei cani, finalizzate alla creazione di un buon rapporto uomo/animale.

Orario di apertura al pubblico ed attività di comunicazione (max 10 punti)

Il concorrente dovrà presentare in apposito capitolo una proposta per l'apertura della struttura al pubblico comprensiva del sabato, della domenica e nelle eventuali festività infrasettimanali e per un periodo giornaliero superiore alle 3 ore minime, nonché specificare come intende realizzare le attività di comunicazione (minimo, per almeno 3 ore al giorno, un punto informativo telefonico presidiato a disposizione di cittadini, scuole, volontari, ecc. e finalizzato alla divulgazione delle attività, mentre nelle rimanenti ore dovrà essere attiva una segreteria telefonica finalizzata alla ricezione di tutte le segnalazioni da parte dei cittadini).

Si sottolinea che le prestazioni aggiuntive come sopra previste non dovranno comportare ulteriori oneri per l'amministrazione (per cui i costi s'intendono interamente a carico dell'offerente).

ART. 10 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

In adempimento di quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020, l'elemento relativo al costo deve assumere la forma di un prezzo o costo fisso, dunque, di un'invariante rispetto a cui i concorrenti sono chiamati a competere esclusivamente sulla base di un raffronto di criteri qualitativi. Perciò, fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 2-3, del D. Lgs n. 50/2016, il Comune potrà valutare la congruità delle offerte solo qualora la natura, la quantità e la specificità dei servizi offerti in migliororia possano indurre a ritenere fondatamente inficiata o sospetta la remuneratività stessa dell'appalto. In caso di anomalia dell'offerta, il Comune richiederà all'offerente le giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs n. 50/2016.

ART. 11 - OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del c.c. Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

ART. 12 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il Comune di Trani affida il servizio di custodia e gestione dei cani accalappiati e/o rinvenuti sul territorio di competenza, nel rispetto della vigente normativa di settore ed alle condizioni sotto elencate.

Il Gestore del servizio avrà l'obbligo di:

- a) di prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa, comprendendo con ciò tutti i giorni feriali e festivi.
- b) trasferire e custodire i cani che devono essere correttamente identificati e registrati nell'anagrafe canina regionale come previsto dalle norme vigenti, ovvero:
 1. i cani accalappiati nel territorio comunale di Trani, provenienti dal canile sanitario (come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e dell'art. 5 della L.R. n. 2/2020), dopo il periodo di permanenza previsto dalla vigente normativa (60 giorni, salvo diverse necessità);
 2. i cani per i quali sia stato prescritto il sequestro di rigore, in quanto morsicatori, in osservanza delle disposizioni di legge e a tempo determinato;
 3. i cani rinunciati dai legittimi proprietari, per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzata del proprietario o del detentore, nel limite dei posti di stabulazione disponibili presso il canile rifugio;
 4. nel canile rifugio non possono essere introdotti cani che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti, provenienti da cattura o accalappiamento, devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati;
- c) di tenere un registro di carico e scarico, vidimato dal Comune di Trani e dal Servizio Veterinario dell'ASL BAT, che sarà custodito nella struttura, secondo le modalità concordate con il Servizio Veterinario dell'ASL BAT territorialmente competente. Sul registro dovranno essere annotate: il numero progressivo di ingresso, il Comune di provenienza, i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, numero di microchip o tatuaggio) e la data del decesso. In caso di cani ceduti si deve indicare la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del cedente. Sul registro non sono ammesse cancellazioni o abrasioni ed ogni correzione che dovesse rendersi necessaria deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. Il registro è annuale ed ogni anno dovrà essere consegnato al Comune di Trani. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto, detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune di Trani. Il registro dovrà essere a disposizione dell'ASL BAT e del Comune per ogni controllo e/o verifica che potrà essere effettuata in ogni momento, anche senza preavviso.

N.B.: È obbligatorio comunicare al Comune di Trani l'ingresso nel Canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario comunale.
- d) di comunicare ogni mese al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL BAT il numero di ingressi, di decessi, di affidi e più in generale tutti i dati riportati nel registro.
- e) di provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati sul registro cartaceo, per agevolare la riproduzione e le operazioni di riscontro incrociato;
- f) di aggiornare il registro entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali;
- g) di custodire i cani a tempo indeterminato, ossia fino ad eventuale cessione in affido definitivo o fino ad eventuale individuazione di nuovo soggetto gestore. Ai cani dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:
 1. tutti i cani in ingresso in canile rifugio, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Direttore Sanitario e durante la permanenza

dovranno essere sotto sorveglianza e assistenza veterinaria. Il Direttore Sanitario dovrà intervenire, sia periodicamente che in emergenza, a tutela dello stato di benessere e dello stato sanitario (profilassi vaccinale, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici, ecc.). A tale scopo nel canile dovranno essere presenti anche alcuni box destinati ad uso infermeria/isolamento per ospitare i cani in convalescenza, pre/post-chirurgica e/o tutti i casi che i responsabili riterranno opportuno. Inoltre, saranno presenti anche box riservati ai cani con comportamenti aggressivi, altri ai cani affetti da patologie infettive, altri alle madri con cuccioli fino ai 60 giorni di età ed altri ancora ai cuccioli fino a 120 giorni di età;

2. i cani devono essere ricoverati esclusivamente negli spazi autorizzati e rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla legislazione di settore e dalla normativa vigenti;
 3. devono essere garantite le cure veterinarie, di prevenzione e profilassi, e le cure per tutte le patologie presenti al canile. Dovranno essere assicurati gli interventi chirurgici, le visite dei veterinari specialisti, nonché la prescrizione e le indicazioni per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani;
 4. devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del Direttore Sanitario in funzione delle condizioni di salute dei singoli ospiti, con verifica dello stato di benessere degli animali;
 5. devono essere garantite cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti e educatori professionali per il recupero dei soggetti con l'obiettivo di rendere possibile l'affido degli animali stessi;
 6. ogni cane dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale;
 7. l'eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare sofferenze all'animale stesso. La decisione è strettamente in capo al Direttore Sanitario del canile. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune di Trani ed al Servizio Veterinario dell'ASL BAT entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento. Nel caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, si dovrà richiedere all'Istituto Zooprofilattico di effettuare l'autopsia;
 8. il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario. Si dovrà avere cura affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile e dovrà essere garantito l'utilizzo di presidi efficaci contro il freddo;
 9. la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idonee misure affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. Si dovranno attuare tutte le accuratezze per non traumatizzare i cani durante le suddette operazioni e garantire nel contempo le operazioni degli addetti alla pulizia;
 10. devono essere eseguite periodiche/frequenti disinfezioni, disinfestazioni e deve essere previsto un piano di derattizzazione eseguito da ditta specializzata, tenendo un'adeguata tracciabilità delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idropulitrice e disinfezione deve essere effettuata all'uscita definitiva di un animale e prima dell'immissione di un altro soggetto. In particolare, durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità;
 11. deve essere garantito un adeguato periodo giornaliero di sgambamento ad ogni animale presente nella struttura, da effettuare su aree opportunamente destinate a tale scopo, rispondenti alle indicazioni di legge, di cui dovrà essere dotata la struttura;
- h) di dotare la struttura di un Manuale di Gestione. Il manuale dovrà essere fornito al Comune di Trani ed al Servizio Veterinario dell'ASL BAT al momento dell'aggiudicazione.
 - i) di provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura;

- j) di garantire, a proprie spese, l'assistenza veterinaria e la nomina del Direttore Sanitario (medico veterinario iscritto all'ordine o libero professionista iscritto all'ordine), che è responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere, nonché sull'iscrizione in anagrafe e sulla sterilizzazione degli animali presenti, così come specificato dall'art. 8 comma 1 della L. R. n. 2/2020, che sarà il responsabile sanitario della struttura, dell'armadietto dei farmaci e di tutti i presidi medici, della loro conservazione ed utilizzo;
 - k) di annotare nel registro di carico e scarico i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata e autorizzata incaricata dello smaltimento delle carcasse;
 - l) di garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;
 - m) di garantire giornalmente l'esercizio fisico dei cani ricoverati in adeguati spazi;
 - n) di mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;
 - o) di garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni animaliste;
 - p) di apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
 - q) di effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno e secondo le modalità indicate all'art. 5 della L.R. n. 2/2020. Eventuali sanzioni sono applicabili nel non raggiungimento del minimo solo per cause accertate come imputabili;
 - r) di garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento (decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271, recante, percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;
 - s) di organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;
 - t) di garantire, orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al Comune di Trani e al Servizio Veterinario dell'ASL BAT, nonché essere pubblicizzato sul sito dei citati enti, chiaramente visibile all'ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;
 - u) di consentire l'accesso dei volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della L.R. n. 2/2020 alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle strutture stesse;
 - v) di consentire le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ricoverati;
 - w) di installare telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture di ricovero;
 - x) di garantire all'interno della struttura la presenza delle associazioni animaliste per le attività di promozione delle adozioni;
 - y) di garantire aree coperte per il refrigerio della calura estiva, preferibilmente con la presenza di coperture vegetazionale, e predisposizione di installazione di elementi aggiuntivi per rendere i box termicamente sicuri per la stagione invernale;
- È compito altresì del Gestore:
- z) assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente;
 - aa) assicurare durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti, provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico. Dovrà altresì garantire l'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;
 - bb) di attuare le misure anticovid-19;
 - cc) fornire al Comune di Trani, al momento dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella gestione del servizio e dei volontari che prestano la loro opera

all'interno del canile rifugio, comunicando tempestivamente le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione. I medesimi soggetti dovranno presentare al Comune di Trani, al momento del loro primo ingresso nella struttura, una dichiarazione attestante la condizione di moralità e l'inesistenza di condanne definitive nei loro confronti per reati contro gli animali;

- dd) garantire il trasporto presso la struttura di cani di proprietà ceduti al canile, nel caso in cui i proprietari, per particolari ed accertate situazioni di criticità ed emergenza, siano impossibilitati a recarsi personalmente presso il canile;
- ee) essere dotati apposito web site, nonché profilati sulle pagine dei più noti social per rendere note le attività del Canile rifugio e promuovere le adozioni;
- ff) garantire la formazione e aggiornamento del personale dipendente e dei volontari che opereranno presso la struttura secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura. A tal fine, sarà necessario predisporre corsi interni di formazione per i volontari e/o per i dipendenti organizzati con la collaborazione di ASL e Medici Veterinari Comportamentalisti, con cadenza annuale. L'avvio di tali corsi dovrà essere preventivamente comunicato al Comune di Trani.

Sono a carico del Gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati secondo quanto indicato per quantità, qualità e frequenza dal Direttore Sanitari, nonché di tutte le spese contrattuali del presente servizio. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT del 02/12/2016, le spese per le pubblicazioni sono a carico dell'aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Restano carico del Comune di Trani le pesi delle utenze del canile sanitario comunale, ossia quelle relative ai consumi di acqua, gas, energia elettrica, ecc, nonché le relative manutenzioni straordinarie. È vietato al gestore apportare innovazioni o migliorie al canile sanitario comunale non autorizzate dal Comune di Trani.

Il presente appalto non comporta l'obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto il Gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d'impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane sue proprie o comunque ad esso strettamente vincolate.

In ogni caso, il Gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Il Gestore si impegna ad attenersi a quanto riportato nel D. Lgs n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti dal codice di comportamento e dal vigente "Patto di Integrità" del Comune di Trani.

ART. 13 - MODALITÀ DI ACCOGLIENZA DEI CANI RINUNCIATI

Dovranno essere accolti presso il canile rifugio, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati ed a seguito delle opportune verifiche condotte dal Comune di Trani, i cani ceduti dai proprietari per motivate e comprovate necessità. Tali situazioni sono da intendersi (per quanto riguarda l'animale) nel caso di cani aggressivi e/o dominanti mentre (per quanto riguarda il proprietario) nel caso di situazioni di particolare indigenza, di comprovati problemi di salute o di scomparsa improvvisa senza eredi agevolmente rintracciabili. In questi casi, i cani possono essere accolti solo dopo espressa rinuncia da parte del proprietario e dopo il consenso del Comune di Trani che, in ogni caso, condurrà le opportune verifiche e consulterà il Gestore in merito alla disponibilità di spazi ed alla compatibilità dei nuovi soggetti con gli altri cani già ospiti della struttura.

I proprietari che intendono cedere al canile cani con comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi dovranno presentare una perizia del medico veterinario comportamentista che indichi la prognosi e la terapia che dovrà seguire il cane ai fini del recupero e dell'eventuale riaffido. Le spese sanitarie (veterinario comportamentista), le cure ed il mantenimento dell'animale sono a carico del proprietario che cede l'animale al canile, fino al recupero dello stesso. L'entità della spesa, in tali casi particolari, sarà concordata direttamente con il Gestore al momento dell'ingresso del cane presso la struttura e previa consegna di apposita polizza fideiussoria.

ART. 14 - MODALITÀ DI AFFIDO DEI CANI

Ai sensi delle leggi vigenti, i cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste. Il periodo di 60 giorni indicato deve consentire al veterinario di verificare l'effettivo stato di salute e permettere agli eventuali proprietari di rientrarne in possesso.

In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo fino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario. L'affido temporaneo è consentito purché vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 2/2020.

Gli animali di età non inferiore ai 60 giorni potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali o persone, previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal Gestore.

Gli animali dovranno essere affidati già sterilizzati o a seguito di impegno sottoscritto da parte dell'affidatario a procedere alla sterilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 5, della L.R. n. 2/2020.

Per quanto concerne le adozioni/affidi non potranno essere effettuate con un numero maggiore di 2 cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani effettuata in tempi differenti, si dovrà preliminarmente accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

L'affido dovrà essere disposto secondo le modalità di cui all'art. 9 della L.R. n. 2/2020, in conformità alle disposizioni del servizio di medicina veterinaria dell'ASL BAT. All'affidatario verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato eventualmente sottoposto. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post-affido da parte del Gestore oppure da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste o protezioniste, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) della L.R. n. 2/2020, appositamente autorizzate dal Comune o dall'ASL BAT. Il Gestore a seguito delle proprie verifiche e, nel caso, sentiti i soggetti che hanno condotto eventuali ulteriori controlli, dovrà predisporre apposita documentazione attestante le verifiche effettuate da trasmettere con cadenza semestrale al Comune di Trani. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile.

ART. 15 - APERTURA AL PUBBLICO

Il canile dovrà essere aperto al pubblico tutti i giorni della settimana con un minimo di 3 ore al giorno, al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari. Pertanto, in detti orari di apertura al pubblico, dovrà essere garantita la presenza di adeguate figure competenti in materia di affido.

ART. 16 - CONTROLLO E VIGILANZA

Il Comune, anche per tramite del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'ASL BAT, si riserva il controllo delle attività svolte per la gestione del canile e della documentazione amministrativa e contabile della stessa. Il Comune può esercitare tale controllo in ogni momento e senza preavviso. Il Comune costituirà:

1) un apposito gruppo tecnico, di supporto al referente unico, con lo scopo di verifica degli obblighi posti a carico del Gestore dal presente Capitolato e previsti a tutela del benessere degli animali presso il canile, e, più in generale, degli animali di affezione presenti sul territorio comunale;

2) un osservatorio pubblico per il benessere degli animali di affezione con l'intento di promuovere incontri periodici con le Associazioni, l'ASL, i Veterinari, allo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali da affezione.

Il Gestore dovrà garantire la propria partecipazione attiva e collaborativa all'osservatorio di cui al suddetto punto 2) e mettere a disposizione i dati e le informazioni che vengano richieste inerenti al servizio affidatogli.

Il Comune di Trani e l'ASL BAT hanno diritto di accesso, in qualsiasi momento, nella struttura per accertare l'osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato e vigilare sul funzionamento del servizio.

Il Comune individuerà un referente unico per la gestione ordinaria dei rapporti con il Gestore e delle problematiche attinenti il servizio. Esso avrà il compito di verificare mensilmente la corretta esecuzione degli obblighi da parte del Gestore con particolare riferimento alla tenuta dei registri, ed al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie della struttura. Il Comune di TRANI assicurerà la presenza di un soggetto terzo che garantisca il rispetto delle modalità di gestione a tutela del benessere degli animali ospiti presso la struttura in oggetto, designato dal Sindaco in funzione di competenze adeguate e specifiche.

A tal fine, il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) della L.R. n. 2/2020.

ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto Gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà avvalersi sul soggetto Gestore applicando una penale pari a € 100,00 per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

- 1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani o in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfestazione e derattizzazione nei termini indicati, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari (ASL BAT);
- 2) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, di acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario o nel caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;
- 3) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure sanitarie e igieniche;
- 4) in caso di mancata o non conforme compilazione dei registri o in caso di mancato aggiornamento delle schede identificative;
- 5) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
- 6) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei documenti di affido, correttamente compilati e della documentazione attestante le verifiche post-affido condotte;
- 7) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;
- 8) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente.

Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata a/r ovvero tramite PEC. Il Gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota di contestazione/addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà all'applicazione della penalità che sarà detratta dal canone mensile.

L'erogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione della risoluzione contrattuale.

ART. 18 - GARANZIE

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016, di importo pari al 2% del valore del contratto, ossia pari ad € 13.863,33 (euro tredicimilaottocentosessantatre/33). Tale importo potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia, che dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Verso i concorrenti non aggiudicatari del contratto, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione tempestivamente e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, mentre verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016.

In caso di aggiudicazione della concessione dovrà essere prodotta una **cauzione definitiva**, predisposta secondo le indicazioni dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, di importo pari al 10% del valore della concessione. L'importo della garanzia definitiva potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. La garanzia definitiva dovrà espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

In caso di RTI e di Consorzi, la garanzia dovrà essere presentata:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 dal Consorzio medesimo. Dovrà inoltre essere presentata copia autentica del mandato collettivo

speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel “DGUE”, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell’atto originario sotto forma di addendum all’atto stesso.

ART. 19 - ASSICURAZIONI

L’Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell’affidatario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- danni a cose o animali in consegna e/o in custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’affidatario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi l’Amministrazione e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’affidatario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del Gestore;
- e) nel caso di reiterata inosservanza (5 volte) degli obblighi discendenti dal presente capitolato accertate attraverso l’applicazione delle sanzioni;
- f) nel caso di accertata mancata esecuzione, entro i primi sei mesi dall’avvio del servizio, di tutti gli impegni assunti in sede di offerta.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata a/r indirizzata al Gestore o tramite PEC, con l’indicazione di un termine non inferiore ai 10 giorni per produrre le relative giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Gestore abbia fatto pervenire le giustificazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Amministrazione provvederà a incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tale caso l’Amministrazione Comunale potrà continuare la gestione direttamente o affidarla ad altro Gestore, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti eventualmente vantati.

ART. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Stante la particolarità e le peculiarità del servizio oggetto di appalto, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Al Gestore è fatto espresso divieto, nell'ambito del canile e dei contesti collegati con le attività svolte presso tale struttura, sia di pubblicizzare attività commerciali e associative di natura diversa da quella propria del servizio appaltato, nonché di raccogliere fondi a favore di chiunque altro che non siano i cani del Comune di Trani custoditi presso il canile, salvo i casi espressamente autorizzati dal Comune stesso. I relativi progetti e strumenti informativi sono concordati con gli uffici comunali competenti.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione del presente appalto, o altrimenti connessa o consequenziale, ove non venga composta bonariamente, sarà devoluta al giudice ordinario, individuato nel Foro di Trani.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, il conferimento di dati è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'esecuzione del presente capitolato. Il trattamento dei dati personali da parte del Comune viene effettuato ai fini contabili e fiscali con l'utilizzo di mezzi informatici. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini. All'Affidatario viene riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della suddetta legge.

ART. 25 - NORME FINALI

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato, del Bando e del Progetto del servizio.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nei documenti sopra citati, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto compatibile, ed in particolare a:

- R.D. 27.07.1934 n. 1265 "*Testo Unico Leggi Sanitarie*";
- D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "*Regolamento di Polizia Veterinaria*";
- L. 14 agosto 1991 n. 285 rubricata: "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministero Sanità del 14.10.1996;
- Ordinanza Ministero Salute 6 agosto 2008 rubricata "*Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina*" e ss.mm.ii. (da ultimo, giusta Ordinanza M.S. 12 febbraio 2013);
- L.R. Puglia 7 febbraio 2020 n. 2 rubricata "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*";
- Legge 20.07.2004 n. 189 "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*";
- Disposizioni del Codice Civile.

Il R.U.P.
Ing. Antonio Castrovilli